

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1878

poste dall'onorevole Sanguinetti nel suo progetto di legge meritano, a mio credere, il più attento studio da parte degli uffici e della Camera. Le condizioni della catastazione nel compartimento ligure-piemontese differiscono assai da quelle del rimanente del regno, e, come ha lealmente accennato l'istesso onorevole Sanguinetti nel suo discorso, molte sono le difficoltà che, attesa la legislazione catastale, s'incontreranno nel concedere un temporaneo sgravio dalle imposte ai territori danneggiati dall'inondazione. Inoltre, alcune delle disposizioni del progetto di legge dell'onorevole Sanguinetti quelle, ad esempio, dell'articolo 10 difficilmente potrebbero ammettersi. Esse sarebbero senza precedenti nella storia legislativa del regno, non potendo citarsi ad esempio lo sgravio concesso alla provincia di Ferrara, avvegnachè le condizioni di quello sgravio erano ben diverse.

Là non si trattava di uno sgravio per un determinato numero d'anni, e qui l'onorevole Sanguinetti lo domanda per quattro anni, e di più, nei comuni maggiormente danneggiati, priva per l'istesso periodo di tempo il Governo e le provincie dell'imposta e della sovrimposta, e le dona ai comuni. Il Governo, invece, non fece altro per la provincia di Ferrara che assegnare in bilancio una somma, duecento mila lire, da distribuirsi ai danneggiati poveri, e guarentire parte degli interessi del prestito che la provincia medesima era autorizzata a contrarre onde sopperire ai danni dell'inondazione.

Devo anche aggiungere una considerazione abbastanza importante, ed è che tutto quello di cui sarebbero alleviati i privati o i comuni secondo il progetto dell'onorevole Sanguinetti, dovrebbe poi, secondo la legge catastale vigente nel compartimento ligure-piemontese, in cui i contingentanti sono fissati per provincia, essere reimposto a carico delle singole provincie di Alessandria, Cuneo e Genova, o guana per quella parte di sgravio che si riferisce ai territori che sono stati in essa danneggiati. Ho voluto richiamare l'attenzione della Camera su queste circostanze, nella speranza che la Commissione, che sarà nominata dagli uffici per esaminare questo progetto di legge, vorrà, prima di prendere una deliberazione, avere la cortesia di udire il ministro delle finanze, onde egli possa dare quegli schiarimenti che sarebbe superfluo di qui enumerare adesso, ma che dovranno essere presi in considerazione e dalla Commissione stessa e dalla Camera, nella discussione generale.

Accetto adunque la massima, poichè, certo, è dovere del Governo, quando un disastro è riconosciuto gravissimo e quasi irreparabile, di lenire il carico dei contribuenti; ma accettando, ripeto, la

massima, debbo anche preoccuparmi del precedente che si stabilirebbe adottando le modalità proposte dall'onorevole Sanguinetti, le quali dal Governo non sono, nel loro insieme, e in parecchi dei loro particolari, accettabili.

Fatta questa riserva, non ho difficoltà a che la Camera aderisca alla presa in considerazione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro, come la Camera ha udito, non si oppone alla presa in considerazione.

Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti la presa in considerazione del disegno di legge presentato dall'onorevole Sanguinetti Adolfo.

(Il progetto è preso in considerazione.)

SANGUINETTI A. Ho chiesto pure l'urgenza.

BIANCHERI. Finchè non sia allo stato di relazione non se ne può chiedere l'urgenza.

PRESIDENTE. Potrà chiederne l'urgenza quando la sua proposta sarà allo stato di relazione.

SANGUINETTI A. Va bene. La chiederò allora.

PRESIDENTE. Ora verremo allo svolgimento della proposta di legge presentata dall'onorevole De Crecchio, della quale fu già data lettura.

L'onorevole De Crecchio ha facoltà di svolgere il suo disegno di legge.

DE CRECCHIO. Pregho la Camera di volermi essere cortese di breve attenzione, mentre io mi studierò di adoperare il minor numero possibile di parole per svolgere la mia proposta di legge.

Io credo che generalmente sia riconosciuto come la prova generica nei giudizi penali da noi si raccolga male.

La prova generica è di sua natura tale, che quando non si raccolgono bene da principio i dati che la costituiscono, quei dati si perdono per sempre e non è possibile rintracciarli mai più.

Mi permetterà la Camera che io a questo proposito mi serva di qualche esempio, in ordine specialmente allo stabilire la cagione della morte, quando si discute di questa nei giudizi penali.

Avviene che un individuo, in seguito di lesioni violente che avrà riportate, in seguito di ferite, muoia in uno spazio più o meno lungo dopo le riportate lesioni.

Allora si fa l'indagine; questa indagine, nella grande maggioranza dei casi, non rivela con certezza i dati su cui si fonda il giudizio dei primi periti, e sui quali si dovrà poscia fondare quello dei periti successivi.

Talune volte si esagerano le conseguenze di una lesione; talune altre si attenuano, ovvero si scono- sce totalmente la influenza di una lesione, e si fa dipendere la morte da tutt'altra cagione che dalla